



Deliberazione Presidenziale n. 02/2009

“Disposizioni urgenti per la bruciatura delle stoppie”

### **IL PRESIDENTE**

Sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici, assistito dal Direttore f. f.,

**CONSIDERATO** che la bruciatura delle stoppie costituisce pratica tradizionale di distruzione dei residui vegetali su terreni seminativi;

**RILEVATO** che le disposizioni regionali in materia di applicazione della politica di condizionalità in agricoltura consentono, in deroga al divieto contenuto nelle suddette norme, la bruciatura delle stoppie nei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti d'Importanza Comunitaria) a partire dal 1. settembre;

**RILEVATO** che il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 recante “*Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008 n. 15 in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)' introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*”, da applicare nei Siti Natura 2000 designati ed individuati in Puglia, all'art. 5, comma 1. lett. w) dispone il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie prima del 1. settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;

**RILEVATO** che la bruciatura delle stoppie nei Siti Natura 2000 a partire dal 1. settembre è stata confermata dalla Regione Puglia anche in presenza della dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi il cui termine è stabilito al 15 settembre dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 249 del 18 marzo 2009;

**CONSIDERATO** che il territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia è del tutto compreso nel territorio della Zona di Protezione Speciale/Sito d'Importanza Comunitaria IT9120007 “Murgia Alta”;

**CONSIDERATO** altresì l'Ente ha in corso di attuazione un disciplinare per l'attivazione di contratti di gestione per il corretto uso dei suoli agricoli nel territorio del Parco e per il coinvolgimento delle imprese agro-zootecniche nelle politiche di tutela e promozione dell'area protetta;

**CONSIDERATO** che nei prossimi mesi saranno adottati il Regolamento del Parco ed il Piano per il Parco;



**CONSIDERATO** che le mutate condizioni meteo-climatiche, l'arrivo delle piogge autunnali ed il calo delle temperature ha abbattuto sensibilmente il rischio di incendi;

**CONSIDERATO** che il Consiglio Direttivo nella seduta dell'11 settembre 2009 ha deliberato di consentire la bruciatura delle stoppie nel territorio del Parco a partire dal 21 settembre 2009, delegando il Presidente all'adozione dello specifico provvedimento;

**RITENUTO**, pertanto, che ai sensi dell'art. 9, comma 3. della L. n. 394/1991 ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza per l'emanazione della presente deliberazione al fine di evitare indeterminatezza e confusione nell'applicazione delle norme da parte dei responsabili della sorveglianza;

#### **DELIBERA**

1. Nelle more dell'adozione del Regolamento del Parco, la bruciatura delle stoppie nel territorio di competenza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è consentita, per l'anno 2009, a partire dal 21 settembre a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, secondo la vigente normativa, una precesa o fascia protettiva per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri ovvero di almeno quindici metri lungo i confini che distano meno di cento metri dalle superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti. La precesa o fascia di protezione deve essere realizzata esclusivamente su suolo agricolo e deve essere tenuta sgombra da ogni residuo di vegetazione mediante periodiche lavorazioni del terreno.

2. L'accensione delle stoppie deve essere comunicata all'Ente Parco, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) del Corpo Forestale dello Stato del Parco ed al Comando della Polizia Municipale del Comune territorialmente competente indicando la data di accensione, l'orario di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Le operazioni devono essere eseguite in presenza del conduttore del fondo dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme ed assistite fino al totale spegnimento della combustione.

3. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.



4. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme che determinino incendi boschivi, sono sanzionate ai sensi dell'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dai provvedimenti regionali in materia misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ed alle disposizioni regionali di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo in quanto compatibili.
6. Al CTA-CFS del Parco è demandato il compito di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.
7. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all'albo dell'Ente e nel suo sito internet, è trasmesso ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto, per la sua affissione all'Albo pretorio e per l'affissione pubblica mediante manifesti, alle Comunità Montane della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud Orientale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bari, al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Barletta, Andria e Trani ed al Presidente della Regione Puglia.

Gravina in Puglia, lì 21 settembre 2009

F.to **Il Direttore f. f.**  
(Fabio Modesti)

F.to **Il Presidente**  
(dott. Girolamo PUGLIESE)